



COMUNE DI SAN PIERO PATTI
Città Metropolitana di Messina

Registro

N. 39

13/02/2025

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: approvazione schema di convenzione da stipulare con la Casa d'accoglienza di II livello per Donne vittime di violenza ad indirizzo segreto e assegnazione somme alla Responsabile dell'Area. Inserimento di OMISSIS in Casa di Accoglienza.

L'anno duemilaventicinque il giorno **TREDICI** del mese di **FEBBRAIO**
Con inizio alle ore **14,09**, nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sig.ra **MARCHELLO Carmelita**

nella qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti

Ed assenti i seguenti sigg.

		Presenti	Assenti
MARCHELLO Carmelita	Sindaco	X	
FIORE Salvatore Vittorio	Vice-Sindaco	X DA	REMOTO
INTERDONATO Armando	Assessore		X
PANTANO Salvatore	Assessore		X
DI BELLA Gianluca Antonino	Assessore	X	

Fra gli assenti giustificati (art. 173 dell'Ord. EE.LL.) i sigg:

Con la partecipazione del Segretario Comunale Dott. Carmelo Pino
Il Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione
Ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato e di cui all'infra riportata proposta

AREA SERVIZI DEMOGRAFICI URP SOCIO CULTURALE

Nr. Ord. della proposta **42**

del **13.02.2025**

OGGETTO: approvazione schema di convenzione da stipulare con la Casa d'accoglienza di II livello per Donne vittime di violenza ad indirizzo segreto e assegnazione somme alla Responsabile dell'Area.

Inserimento di OMISSIS in Casa di Accoglienza.

RELAZIONE

VISTA la legge regionale 9.5.1986 n. 22 di riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia;

VISTA la legge 8.11.2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi socio-sanitari";

VISTA la legge regionale n.3 del 03.01.2012 "Norme per il contrasto e la prevenzione della violenza di genere" che prevede l'istituzione dei centri antiviolenza e l'istituzione delle case di accoglienza ad indirizzo segreto per donne vittima di violenze"

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Sicilia 31 marzo 2015 "Approvazione degli standards strutturali ed organizzativi delle tipologie di servizio: Centro antiviolenza, Casa di accoglienza ad indirizzo segreto e strutture di ospitalità in emergenza, Casa di accoglienza per gestanti e madri con figli";

VISTA la disciplina della Legge N. 168 del 24 Nov. 2023" Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica;

VISTO il D.A. n. 124/GAB del 07.11.2018 dell'Assessorato della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro con il quale è stato approvato lo "Schema di convenzione per gestione casa d'accoglienza ad indirizzo segreto e/o strutture di ospitalità in emergenza per donne sole con figli minori o diversamente abili vittime di violenza";

PRESO ATTO che, con nota prot. n. 17/5/2025, agli atti prot.n. 1392 del 04.02.2025, la Legione Carabinieri Sicilia- Stazione di San Piero Patti ha trasmesso comunicazione con carattere d'urgenza e riservatezza relativa alla Sig.ra OMISSIS all'Ufficio Servizi Sociali;

VISTO il D.D.G. n. 2939 del 26.10.2023 della Regione Sicilia, Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro- Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali:

- art. 1 di iscrizione al n. [redacted] dell'Albo regionale - Sezione "Gestanti, ragazze Madri e Donne in Difficoltà con Disagio Sociale e/o Vittime di Violenza" Tipologia "Casa di accoglienza ad indirizzo segreto per Ospitalità di Secondo Livello" della Cooperativa Sociale [redacted], con sede legale in [redacted] via [redacted] n. [redacted] e sede operativa in OMISSIS, previsto dall'art.26 della l.r.22/86 per la stipula di convenzioni con i Comuni;

VISTA

- la nota prot. n. 1450 del 05.02.2025, con la quale l'ufficio Servizi Sociali ha autorizzato il collocamento della Sig.ra Omissis presso la Casa di accoglienza ad indirizzo segreto per Ospitalità di Secondo Livello;
- la nota prot. n. 1670 del 11.02.2025 di richiesta, da parte dell'ufficio Servizi Sociali, al Comune di Gioiosa Marea relativa al Pronto Intervento Sociale - Fondo Povertà- Pal 2021 che prevede la copertura dei costi, relativi al collocamento della Sig. ra OMISSIS, presso la Casa d'Accoglienza per gg. 7;
- la nota di riscontro prot. n. 2434 del 11.02.2025, agli atti prot. n. 1710 pari data, con la quale il Comune di Gioiosa Marea comunica che provvederà al pagamento della retta, relativa al ricovero urgente, presso la Casa di Accoglienza ad indirizzo segreto della Sig.ra OMISSIS, per i primi 7 gg. di permanenza (dal 06.02.2025 al 12.02.2025) con le risorse dell'Azione Pronto Intervento Sociale;
- la nota prot. n. 1496 del 06.02.2025 della Soc. Coop. Sociale [redacted] di comunicazione di inserimento della Sig.ra OMISSIS, a partire dal 06 Febbraio 2025, presso la Casa di accoglienza ad indirizzo segreto per Ospitalità di Secondo Livello;

VISTO CHE, ai sensi dell'art.16 della Legge Regionale n. 22 del 09/05/1986, di riordino dei servizi socio-assistenziali in Sicilia, è stata attribuita ai Comuni la competenza in materia;

CONSIDERATO che la suddetta Legge Regionale agli artt. 20 e 23 dispone che i Comuni, per la realizzazione dei servizi socio-assistenziali, non gestiti direttamente, sono tenuti a stipulare convenzioni con Enti iscritti

all'Albo Regionale previsto dall'art. 26 della medesima Legge, nella specifica sezione e tipologia oggetto della prestazione richiesta;

VISTO l'allegato B" Schema di Convenzione per gestione "Casa d'Accoglienza ad indirizzo segreto e/o strutture di ospitalità in emergenza per donne sole con figli minori o diversamente abili vittime di violenza "redatto ai sensi del D.A. n. 124/Gab del 07/Nov/2018;

RITENUTO di dover procedere alla stipula della convenzione, allegata alla presente, tra l'Ente e la Soc. Coop. sociale [redacted] con sede legale in [redacted] via [redacted] n. [redacted] e sede operativa in OMISSIS, a decorrere dalla data del 13.02.2025 e per la durata massima di anni tre;

VISTO il D.A. n. 124/Gab del 07/Nov/2018, all. B. in particolare l'art. 11" corrispettivo del Servizio" con cui la Regione Sicilia, Assessorato della famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro- dipartimento Famiglia e Politiche Sociali: "l'Amministrazione Comunale si impegna a corrispondere all'Ente una retta di mantenimento non inferiore ad € 62,00 per ogni giorno di effettiva presenza;

RILEVATO pertanto necessario ed obbligatorio disporre il collocamento della Sig.ra OMISSIS presso la Casa d'Accoglienza ad indirizzo segreto, per il periodo 13 febbraio 2025 – 31 marzo 2025 , salve le ipotesi di rinnovo, modifica o conclusione anticipata che dovessero rendersi necessarie e che saranno periodicamente monitorate e valutate dall'Ufficio Servizi Sociali e secondo il programma individuale di assistenza approntato dal Responsabile della Struttura dal Progetto;

CONSIDERATO che, a tal fine, occorre assegnare al Responsabile della IV Area, la somma di € 3.059,70 comprensiva di IVA (calcolata per il mese di Febbraio e Marzo) e che la stessa è disponibile sul capitolo 1878.50 del bilancio di previsione 2025;

VISTI:


- il D.A. n. 124/Gab del 07/Nov/2018 della Regione Siciliana relativo allo schema di convenzione tipo per la gestione "Casa d'Accoglienza ad indirizzo segreto e/o strutture di ospitalità in emergenza per donne sole con figli minori o diversamente abili vittime di violenza ";
- la Legge Regionale 22/86;
- la Legge 328/2000;
- l'Ordinamento Amministrativo EE.LL. in Sicilia;

PROPONE

- **DI PRENDERE ATTO ED APPROVARE** quanto in narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- **DI APPROVARE** lo schema di convenzione con la Cooperativa Sociale [redacted] con sede legale in [redacted] e sede operativa in OMISSIS, per il collocamento della Sig.ra Omissis presso la Casa di accoglienza ad indirizzo segreto per Ospitalità di Secondo Livello, per il periodo 13 febbraio 2025 – 31 marzo 2025, salve le ipotesi di rinnovo, modifica o conclusione anticipata che dovessero rendersi necessarie e che saranno periodicamente monitorate e valutate dall'Ufficio Servizi Sociali e secondo il programma individuale di assistenza approntato dal Responsabile della Struttura dal Progetto, al fine di regolarizzare i rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra l'Amministrazione Comunale e la suddetta Cooperativa, assicurando una migliore gestione dei servizi ai sensi delle LL.RR. nn. 22/86 e 328/2000, che viene allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale.
- **DI DARE INDIRIZZO** alla Responsabile dell'Area di provvedere alla stipula della convenzione con la Cooperativa Sociale [redacted] con sede legale in [redacted] via [redacted] n. [redacted] e sede operativa in OMISSIS, che gestisce la presso la Casa di accoglienza ad indirizzo segreto per Ospitalità di Secondo Livello e di assegnare alla stessa la somma di € 3.059,70 comprensiva di IVA disponibile sul cap. 1878.50 del bilancio di previsione 2025, necessaria per il collocamento della Sig.ra OMISSIS;
- **DI DEMANDARE** al Responsabile della IV Area tutti gli adempimenti consequenziali per lo svolgimento del predetto servizio.
- **DI DICHIARARE** la delibera immediatamente eseguibile stante l'urgenza di provvedere al suddetto collocamento.


Il Responsabile dell'Area

Dott.ssa Tiziana Farina



Il Sindaco

Carmelita Marchetta



Allegato B

SCHEMA DI CONVENZIONE PER GESTIONE CASA D'ACCOGLIENZA AD INDIRIZZO SEGRETO E/O STRUTTURE DI OSPITALITA' IN EMERGENZA PER DONNE SOLE CON FIGLI MINORI O DIVERSAMENTE ABILI VITTIME DI VIOLENZA

Il giorno ____ / ____ / ____ nei locali DEL COMUNE DI SAN PIERO PATTI
tra l'Amministrazione comunale di SAN PIERO PATTI
legalmente rappresentata dal sig. _____
domiciliato per la carica presso _____
e la Sig.ra. _____
nato a _____ il _____ nella qualità di legale
rappresentante dell'Ente SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE _____
_____ con sede in _____
iscritto all'albo regionale ex art. 26, legge regionale n. 22/86, giusto provvedimento del
competente Assessorato regionale della Famiglia Politiche Sociali e Lavoro decreto
n. _____ del _____ per svolgere attività assistenziale in favore di donne italiane e
straniere vittime di violenza nella tipologia "Casa di accoglienza ad indirizzo segreto" e/o
"Struttura di ospitalità in emergenza" per donne vittime di violenza, e loro figli minori e
disabili a carico, con una capacità ricettiva di n. 10 posti.

PREMESSO

- che l'Amministrazione comunale di SAN PIERO PATTI
in attuazione della legge regionale n. 22/86 di riordino dell'assistenza ed in conformità al
proprio modello dei servizi socio assistenziali intende pervenire all'integrale sviluppo della
persona mediante l'utilizzazione delle risorse esistenti sul territorio, in possesso di adeguati
requisiti strutturali ed organizzativi;
- che nei confronti di donne, italiane e/o straniere, vittime di violenza per le quali per vari
motivi non è ipotizzabile una permanenza nel contesto familiare di appartenenza, né
l'attivazione di altre forme di intervento altrettanto idonee, l'A.C. intende assicurare una
dignitosa condizione di vita all'interno di strutture che assicurino una convivenza di tipo
familiare e, al tempo stesso, il sostegno per l'individuazione e il superamento delle difficoltà
che hanno determinato la necessità di accoglienza in idonee strutture;
- che la "casa di accoglienza o la struttura di ospitalità" intende offrire in un clima di famiglia
un adeguato sostegno psicologico e materiale finalizzato all'attuazione delle risorse personali e
sociali anche per prevenire il rischio di possibili separazioni madre-figlio;
- che ragioni tecniche, economiche, e di opportunità politico-sociale, inducono l'A.C. ad
attuare il servizio residenziale in favore di donne vittime di violenza in alternativa alla gestione
diretta mediante la stipula di convenzione con enti del privato sociale sulla scorta di elementi
di valutazione che privilegino il carattere relazionale e professionale delle prestazioni richieste
e le motivazioni poste a base dell'attività svolta dai medesimi enti, oltre alla necessità di
pervenire ad economie di bilancio ed a una migliore qualità del servizio;
- che lo strumento della convenzione con gli enti assistenziali trova ulteriore legittimazione
nell'art. 16, 4° comma, lett. c), della legge regionale n. 22/86, nella legge n. 142/90, capo VIII,
e nella legge regionale n. 48/91, art. 1, comma I, lett. e), atteso il valore fiduciario del rapporto
contrattuale che deve intercorrere tra l'A.C. e l'ente prescelto;
- che il predetto Ente SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE _____
ONLUS si propone di concorrere all'attuazione del programma comunale dei servizi socio-
assistenziali, mettendo a disposizione, nei limiti della presente convenzione, nel rispetto
della propria

autonomia giuridico-amministrativa e di ispirazione: locali, attrezzature, arredi, impianti, in conformità agli standard regionali, nonché personale specificamente qualificato così come appresso indicato;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto ed utenza

L'Amministrazione comunale si avvale delle prestazioni erogate dall'Ente **SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE** [redacted] per la gestione della Casa di accoglienza ad indirizzo segreto sita nel Comune di _____

o Struttura di ospitalità in emergenza sita nel Comune di _____

per donne sole con figli minori, e/o disabili, inviate dall'Ufficio di servizio sociale comunale dai Centri antiviolenza iscritti all'albo, dalle forze dell'ordine, dalla Procura della Repubblica o del Tribunale, dagli enti ospedalieri e da ogni altro ente pubblico.

Il numero massimo di utenti in regime di convenzione è concordato dalle parti in ragione di n. 1 unità (entro il limite massimo di 10 unità comprensivo dei figli ospiti).

Le ammissioni fatte in proprio dall'ente, in aggiunta ai posti convenzionati, devono essere compatibili con la capacità ricettiva autorizzata dall'Amministrazione regionale.

In nessun caso il comune può essere chiamato a rispondere di utenze ammesse in eccedenza al numero concordato, ad eccezione di singoli casi disposti dall'Autorità locale di P.S., ovvero autorizzati dall'A.C. in presenza di situazioni particolari che ne hanno determinato l'urgente accoglienza.

Art. 2

Modalità di ammissione

In caso di invio da parte dei Centri antiviolenza o su iniziativa dell'ente gestore della struttura di accoglienza l'Ente ospitante è tenuto a darne comunicazione entro 24 ore all'Ufficio comunale competente per l'avvio di urgenti accertamenti per l'eventuale ammissione, in questi casi l'autorizzazione all'ospitalità è disposta dall'A.C., su relazione del Servizio sociale comunale.

E' esclusa l'ammissione di soggetti destinatari d'intervento ai sensi della legge regionale n. 64/84.

E' facoltà dell'A.C. dare motivato rigetto della richiesta di ricovero entro il termine di giorni 15, rimanendo comunque impregiudicato il diritto dell'Ente al rimborso della retta per i giorni di effettivo ricovero.

Su segnalazione dell'ufficio di Servizio sociale, l'A.C. può procedere al ricovero immediato della donna vittima di violenza e dei suoi figli minori e/o disabili, mediante emissione di ordinanza di ospitalità a firma del sindaco, cui deve far seguito entro 15 giorni l'atto di assunzione del relativo impegno di spesa.

L'ammissione avviene alle condizioni previste dalla presente convenzione ed è subordinata, comunque, all'assenso espresso dal soggetto.

L'Ente, accertata la regolarità dell'impegnativa, accoglie l'ospite dopo averne verificato, attraverso il proprio personale, la condizione complessiva, dandone, entro cinque giorni, comunicazione all'A.C., riportante anche il programma individuale di assistenza approntato dal responsabile della struttura, sulla scorta delle valutazioni degli operatori della struttura medesima e, se inviate da un CAV, anche sulle segnalazioni e prime valutazioni dello stesso.

L'autorizzazione deve riportare in modo inequivocabile gli estremi dell'atto di impegno della relativa spesa, le modalità e le condizioni di rinnovo o di prosecuzione del servizio, ancorché refluyente nell'esercizio successivo.

La mancata autorizzazione al ricovero o il mancato impegno delle somme non esonera l' A.C. a riconoscere le rette dovute alla struttura per l'ospitalità già prestata.

Art. 3

Modalità di dimissione

Alla dimissione del soggetto ospite si può pervenire su disposizione dell'A.C. per il venir meno delle condizioni che ne avevano giustificato l'ospitalità, su valutazione dell'Ufficio comunale competente. A tutela del soggetto, la scadenza del termine senza alcuna conferma da parte dell'A.C. non consente la dimissione dell'assistito, con il conseguente diritto dell'ente a chiedere il rimborso della retta spettante sino al giorno di effettiva presenza.

In caso di dimissione l'ente ha l'obbligo di dare formale comunicazione della data di effettiva dimissione al competente ufficio comunale entro tre giorni, maturando il diritto al rimborso della retta sino al giorno della dimissione, a nulla rilevando l'orario di allontanamento dalla Casa.

La comunicazione di dimissione deve essere corredata da un breve rapporto sulle condizioni psico-fisiche del soggetto, allo scopo di consentire all'A.C. la possibilità di attivare ulteriori iniziative o forme alternative di sostegno.

Art. 4

Modalità d'intervento

L'Ente ha l'obbligo di possedere e mantenere i requisiti previsti per le "Case di accoglienza ad indirizzo segreto" e per le "Strutture di ospitalità in emergenza" di cui al DP 96 del 31/03/2015 e assicurare e garantire quanto previsto dai requisiti organizzativi e di funzionamento dallo stesso DP 96/2015.

L'Ente, nel rispetto delle esigenze di libertà, socialità e autonomia personale degli ospiti e per favorire le migliori condizioni di vita all'interno della casa, si impegna a:

- mantenere in efficienza gli edifici, i servizi, le attrezzature necessarie al buon funzionamento della Casa;
- garantire l'igiene quotidiana degli ambienti comuni e collaborare alla pulizia degli ambienti ad uso esclusivo dell'ospite;
- dare ospitalità diurna e notturna garantendo agli ospiti un clima di massima riservatezza;
- somministrare il vitto adeguato ed il menù differenziati per fasce di età e giorni settimanali;
- collaborare con il Servizio sociale professionale competente sul caso al fine di elaborare il piano di intervento per il reinserimento della donna, con figli minori e disabili, di realizzare gli obiettivi nei tempi e nei modi che rispettino la volontà della donna; il piano di intervento verrà sottoscritto dall'assistente sociale comunale proponente, dalla donna e dal responsabile della Casa di accoglienza;
- sostenere materialmente e psicologicamente le utenti attraverso un rapporto personalizzato e diretto a favorire un percorso di autonomia (con forme di recupero scolastico, formazione professionale, inserimento lavorativo, ecc.);
- assistere ed accudire i minori, vigilando sugli aspetti igienico-sanitari, garantendo la loro frequenza scolastica, anche mediante trasporto presso asili e scuole, favorendo il loro sviluppo psico-fisico e la socializzazione all'interno della Casa;
- favorire il rapporto con le istituzioni pubbliche e private del territorio, garantendo l'accompagnamento degli ospiti nei casi di necessità;
- tenere costantemente aggiornate le cartelle personali degli ospiti contenenti:
 - a) documenti di carattere anagrafico, scolastico, sanitario e altro;
 - b) schede di anamnesi psico-sociale da compilare all'ingresso in comunità e da aggiornare periodicamente;
- segnalare all'Ufficio comunale competente le particolari situazioni che rendano necessarie modifiche al piano d'intervento concordato;
- stipulare apposita polizza assicurativa per responsabilità civile e infortuni nei confronti degli ospiti per il numero convenuto;
- garantire l'aggiornamento periodico degli operatori della casa d'accoglienza;
- segnalare tempestivamente al Servizio sociale professionale del comune e al giudice tutelare i casi dei minori per i quali possano ravvisarsi situazioni d'abbandono e che presentino

particolari problematiche, che rendano necessario un intervento di natura assistenziale rivolto al minore o alla famiglia da parte del comune;

- segnalare all'Ufficio comunale competente i casi di assenza continuativa concordata e non, entro 3 giorni;

- relazionare annualmente all'A.C. sull'attività da svolgere e su quella complessivamente svolta, sullo stato dell'utenza accolta, sulle prestazioni rese, sul personale impiegato, su costi di gestione dei servizi resi in applicazione della presente convenzione;

Nessuna somma a nessun titolo potrà essere richiesta dall'ente agli ospiti o ai loro familiari per il mantenimento all'interno della struttura e per le prestazioni convenute.

Art. 5

Personale

Per l'erogazione delle prestazioni l'ente si impegna ad utilizzare il personale previsto dal DP 96/2015

L'Ente si impegna altresì a rispettare, per il personale utilizzato, i C.C.N.L. di categoria o, in assenza, il C.C.N. UNEBA, corrispondendo i relativi oneri previdenziali ed assistenziali; di tale adempimento l'Ente deve, a richiesta dell'A.C., fornire apposita documentazione.

Data la natura del servizio, l'Ente si impegna ad assicurare nel tempo la presenza degli stessi operatori di cui all'elenco da allegare alla presente convenzione ai sensi del successivo art. 18; ne consegue che qualsiasi sostituzione dovrà essere tempestivamente comunicata e motivata all'A.C.

Art. 6

L'Ente ha l'obbligo di istituire e tenere aggiornato il registro delle presenze giornaliere degli ospiti, che a richiesta deve essere esibito ai funzionari dell'A.C.

Detto registro non può essere sostituito dal registro di pubblica sicurezza ove richiesto ai sensi degli artt. 109 e 193 del T.U.P.S.

Art. 7

Fruizione servizio pubblico

I soggetti ospiti hanno diritto ad usufruire delle ulteriori prestazioni di diversa natura previste dalla legislazione vigente, non comprese tra quelle erogate all'interno della struttura e che non siano con le stesse incompatibili.

L'A.C. si impegna a seguire gli ospiti a mezzo del proprio personale, avvalendosi della collaborazione degli operatori dell'ente.

Art. 8

Assenze

Nel caso in cui l'ospite venga ricoverato in presidio ospedaliero per esigenze di specifico trattamento, l'ente si impegna a darne comunicazione all'A.C. entro tre giorni dal ricovero e a mantenere i rapporti con la persona durante la degenza garantendole il posto al suo rientro. E' facoltà dell'A.C., trascorsi 30 giorni dalla data del ricovero ospedaliero, e sulla scorta di elementi di conoscenza e valutazione del caso, disporre l'eventuale revoca dell'autorizzazione al ricovero in casa d'accoglienza, dandone comunicazione all'Ente gestore.

Dovrà essere altresì garantito il posto, in caso di assenza dovuta ad altra giusta causa, per un periodo non superiore a 15 giorni, se preventivamente concordata ed autorizzata dall'Ente su parere del proprio assistente sociale.

Laddove l'ospite lasci ingiustificatamente la casa d'accoglienza, il responsabile della stessa ne darà comunicazione, trascorsi 3 giorni, all'A.C. per gli adempimenti di sua competenza e l'eventuale messa a disposizione del posto e per dovuta conoscenza agli enti pubblici che hanno disposto l'accoglienza.

Art. 9

Continuità del servizio

L'ente si impegna ad erogare direttamente e senza intermediazione l'assistenza ai soggetti ospiti autorizzati dall'A.C. a nulla rilevando la conclusione dell'esercizio finanziario.

Art. 10

Volontariato

Mantenendo il rispetto delle normative di garanzia e privacy, l'ente nello svolgimento delle attività può avvalersi di volontari, a supporto dell'attività assistenziale senza l'assunzione di alcuna forma di rapporto contrattuale di tipo professionale nei confronti dell'A.C. e senza la corresponsione di alcun compenso. L'ente risponde a tutti gli effetti dell'opera prestata da volontari assicurando detti operatori contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I volontari non possono tuttavia essere impiegati in via sostitutiva rispetto agli operatori previsti al precedente art. 5.

La presenza di volontari all'interno della struttura deve quindi essere complementare, gratuita e professionalmente qualificata. Le prestazioni dei volontari non concorrono in nessun caso alla determinazione del costo del servizio.

Art. 11

Corrispettivo del servizio

L'A.C. corrisponderà all'Ente per ciascun ospite una retta giornaliera sulla base di prospetti contabili mensili corredati da fatture, qualora l'Ente sia tenuto, e da dichiarazione attestante il rispetto dei C.C.N.L.

L'A.C. si impegna a corrispondere all'Ente:

a) una retta di mantenimento non inferiore ad €. **62,00** per ogni giorno di effettiva presenza della donna dei figli minori e/o disabili, da liquidare posticipatamente con cadenza mensile e sulla base di prospetti contabili, come determinato dalla Regione Siciliana – Assessorato regionale della Famiglia, delle politiche sociali e del lavoro. L'A.C. potrà con propria determinazione riconoscere una retta di importo superiore al limite indicato di €. **62,00** dalla Amministrazione. In tal caso la somma eccedente il sopradetto limite sarà a totale carico del bilancio dell' A.C.

Gli importi su menzionati saranno aggiornati automaticamente entro il 31 dicembre di ogni anno sulla base dell'indice ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati.

Art. 13

Rimborsi

Le contabilità dovranno essere inoltrate all'A.C. chiaramente leggibili e corredate da fotocopie conformi ai registri di presenza relativi al periodo di riferimento.

Sui prospetti contabili, corredati da fattura, ove l'Ente sia fiscalmente tenuto all'emissione, e debitamente firmati dal legale rappresentante, debbono essere riportati i nominativi degli assistiti con l'indicazione delle presenze, delle assenze, delle rette giornaliere di competenza e del corrispettivo maturato.

Le contabilità così presentate verranno riscontrate dagli uffici dell'A.C.; ove dovessero emergere errori o difformità, questa, entro 15 giorni trasmetterà gli opportuni rilievi all'Ente, il quale invierà una nuova nota di contabilità entro ulteriori 15 giorni.

Alla liquidazione si provvede entro giorni 30 dalla presentazione dei rendiconti già riscontrati dall'A.C., sulla base dei prospetti contabili riconosciuti regolari.

Trascorso infruttuosamente il termine sopra riportato, compete all'Ente la liquidazione degli interessi legali sulla somma spettante .

I prospetti contabili possono pervenire all'A.C. a mezzo lettera raccomandata o presentati direttamente all'Ufficio competente, che ne dovrà attestare la presentazione rilasciando formale ricevuta.

Art. 14

Durata della convenzione

La presente convenzione ha la durata di anni tre a decorrere dalla data della sottoscrizione. E' escluso il rinnovo tacito.

L'A.C. può con deliberazione motivata entro i tre mesi precedenti la sua scadenza, disporre il rinnovo della presente convenzione ove sussistano ragioni di opportunità e di pubblico interesse, previa acquisizione di formale accettazione da parte dell'ente.

Sino al rinnovo o all'effettiva dimissione degli ospiti nel caso di rescissione, l'ente è tenuto a garantire il prosieguo del servizio senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione dei compensi alle medesime condizioni della presente convenzione.

L'A.C. ha facoltà di disporre la riduzione del numero dei posti convenzionati a causa di dimissioni dell'utenza e in assenza di nuovi ingressi.

Art. 15

Recesso dalla convenzione

L'A.C. si riserva il diritto di accertare a mezzo dei propri uffici gli adempimenti di cui agli articoli precedenti.

Nel caso di accertate gravi inadempienze alla presente convenzione da parte di uno dei contraenti, la parte lesa può contestare per iscritto le inadempienze della controparte.

Trascorsi 15 giorni dalla contestazione senza che la parte inadempiente provveda a sanare o rimuovere le inosservanze, la parte lesa ha facoltà di recesso. Se la parte inadempiente è l'Ente, l'A.C. ha diritto di sospendere la liquidazione dei compensi pattuiti sino a definizione della controversia.

Art. 16

Clausola arbitrale

Il giudizio su eventuali controversie in merito all'applicazione della presente convenzione è affidato ad un collegio arbitrale composto da un rappresentante del comune, un rappresentante dell'ente e da un presidente designato dall'Assessorato regionale alla Famiglia Politiche Sociali e Lavoro tra i dipendenti del Dipartimento Famiglia Politiche Sociali

Art. 17

Validità convenzione

La validità della presente convenzione resta subordinata per l'A.C. all'approvazione dell'apposito atto deliberativo da parte dell'organo tutorio o alla sua esecutività, per l'ente sin dalla sua sottoscrizione. Rimane obbligo per l'ente convenzionato di produrre, all'atto della sottoscrizione:

- la certificazione di cui alle leggi nn. 423/56, 575/65, 936/82 e successive modifiche ed integrazioni relative al legale rappresentante ed ai componenti il consiglio di amministrazione;
- il decreto assessoriale di iscrizione all'albo regionale sezione gestanti e ragazze madri
Tipologia: casa d'accoglienza ad indirizzo segreto o struttura di ospitalità in emergenza, in applicazione dell'art. 26 della legge regionale n. 22/86 e del DP 96/2015;
- l'elenco nominativo degli operatori utilizzati con il relativo titolo di studio.

Art. 18

Registrazione convenzione

Le tasse di bollo e di registro sono a carico dell'Ente gestore, se dovute.

Art. 19

Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme del C.C..

Art. 20

Foro competente

In caso di controversia giudiziale il Foro competente è quello di _____.

(luogo e data)

_____ li ____ / ____ / _____

IL RAPPRESENTANTE LEGALE
DELL' ENTE


A large, dark, irregularly shaped redacted area covering the signature of the legal representative of the entity.

IL RAPPRESENTANTE LEGALE
DEL COMUNE

In ordine all'acclusa proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 della Legge 08-06-1990, n. 142, recepito dell'art. 1°, lettera i) della L.R. 11-12-1991, n. 48 e successive modifiche vengono espressi i relativi pareri come espresso:
IL RESPONSABILE del servizio interessato – per quanto concerne la regolarità tecnica – esprime parere: **favorevole**

Data 13.02.2025

Il Responsabile dell'area
Dott.ssa Tiziana Farina



In ordine all'acclusa proposta di deliberazione, e in ordine ai vincoli contenuti nell'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito nella legge 3 agosto 2009 n. 102, nonché dalla circolare del Ministero dell'Economia e Finanza 6 Aprile 2011, n. 11, il RESPONSABILE del servizio interessato Dichiaro: che in relazione all'impegno di spesa di € _____ è stato preventivamente accertato che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile sia con gli stanziamenti di bilancio, sia con le regole di finanza pubblica e, conseguentemente, con il rispetto di quanto previsto dal patto di stabilità interno, nonché con gli indirizzi posti da questa amministrazione

Data

Il Responsabile dell'area
Dott.ssa Tiziana Farina

IL RESPONSABILE di ragioneria – per quanto concerne la regolarità contabile – esprime parere: **favorevole**

Data 13.02.2025

Il Responsabile dell'area ragioneria
Dott. Carmelo Pino



Inoltre, il responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 55 della Legge 08-06-1990, n. 142 recepito dell'art. 1, comma 1°, lettera i) della L.R. 11-12-1991, n. 48 e successive modificazioni, nonché l'art. 153, comma 5 D.Lgs 267/2000


ATTESTA

Che la complessiva spesa di E 3.059,70 trova copertura finanziaria alla MISSIONE 12
PROGRAMMA 4 TITOLO 1
CAPITOLO 1878,50 del bilancio 2025 (Imp. Provv. n. 93)

Il responsabile dell'Area Ragioneria

Data 13.02.2025

Dott. Carmelo Pino



LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la superiore proposta di deliberazione :
CONSIDERATO che

VISTA la Legge 08-06-1990, n. 142 così come recepita con Legge Regionale 11-12-1991, n. 48 e successive modificazioni ;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA la Circolare n. 02 dell'11-04-1992 dell'Assessorato Regionale degli Enti Locali ;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 53 della Legge 08-06-1990, n. 142 recepito dall'art. 1, comma 1°, lettera i) della L.R. 11-12-1991, n. 48 e successive modificazioni ;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia ;

con voti unanimi, resi nelle forme di legge.

DELIBERA

di approvare l'acclusa proposta di deliberazione che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo

LA GIUNTA MUNICIPALE


- con separata votazione espressa ad unanimità di voti e nelle forme di legge.

DELIBERA

- Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive per conferma

L' Assessore Anziano



Il Sindaco



Il Segretario Comunale


Dott. Carmelo Pino

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on- line

Il 13-02-2025

E fino al

L'Addetto



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione:

E' stata pubblicata all'Albo Pretorio on- line il giorno 13-02-2025

e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi

E' rimasta affissa all'Albo Pretorio on- line per 15 gg. consecutivi

Dal 13-02-2025 al _____

Li _____

Il Segretario Comunale

Dott. Carmelo Pino

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione, pubblicata all'Albo Pretorio on- line Comunale 13-02-2025

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 13-02-2025

- Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione art. 12 comma 1 L.R. 44/91;
- Perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 comma 2 L.R. 44/91;

Dalla Residenza Municipale.

Il Segretario Comunale

Dott. Carmelo Pino

